

Casi di inammissibilità, motivi ostativi e rigetto dell'istanza di cittadinanza.

Come attestato dalle statistiche del Ministero dell'Interno, al momento disponibili fino a tutto l'anno 2010, una certa percentuale delle domande di cittadinanza non esita in un decreto di concessione. Sono numerosi i casi di inammissibilità e di rigetto dell'istanza, anche se non costituiscono la maggioranza delle pratiche.

INAMMISSIBILITA'

Chiamiamo inammissibili le istanze sprovviste dei requisiti essenziali per l'avvio della procedura, o con documentazione incompleta o con evidenti errori.

Un esempio può essere una domanda di cittadinanza per residenza priva del requisito dei dieci anni di residenza ininterrotta e continuativa.

Altro caso è la mancanza di documentazione originale del paese di provenienza, non legalizzata o con evidenti vizi di procedura.

In tali casi la Prefettura invita i richiedenti a ritirare l'istanza, per poterla ripresentare nel momento in cui saranno in possesso di documentazione adeguata, o con i requisiti previsti.

RIGETTI DELL'ISTANZA

Nel 2010 sono state 1.634 le istanze di cittadinanza rifiutate, 3.501 i casi di inammissibilità, a fronte di 40.223 decreti di concessione emanati.

I motivi ostativi sono diversificati a seconda del tipo di cittadinanza richiesta, se per matrimonio con cittadino italiano, art. 5, o per residenza, art. 9 della L.91/92.

Nel caso previsto dall'art. 5, i requisiti fondamentali per ottenere la cittadinanza sono:

- l'effettiva convivenza con il coniuge e la permanenza del legame coniugale fino alla conclusione del procedimento;
- l'assenza di condanne penali indicate dall'art.6 della L.91/92 che recita:

“ Precludono l'acquisto della cittadinanza ai sensi dell'art. 5:

- a) La condanna per uno dei delitti previsti nel libro secondo, titolo I°, Cap. I, II e III del Codice Penale (Delitti contro la personalità dello Stato);
- b) la condanna per un delitto non colposo per il quale la legge preveda una pena edittale non inferiore nel massimo a tre anni di reclusione, ovvero la condanna per un reato non politico ad una pena detentiva superiore ad un anno da parte di un'autorità giudiziaria straniera, quando la sentenza sia stata riconosciuta in Italia;
- c) la sussistenza, nel caso specifico, di comprovati motivi inerenti la sicurezza della Repubblica.

Per quanto riguarda invece la **cittadinanza per residenza**, data l'**estrema discrezionalità** con cui viene valutata l'opportunità di concessione, **le cause di rigetto**, fatte salve le cause ostative dell'art. 6, **sono più numerose**. Elenchiamole:

- **interruzioni, anche molto brevi, dei periodi di residenza** nell'arco dei dieci anni previsti;
- **reddito insufficiente**: il Ministero solitamente chiede di dimostrare il possesso di reddito da lavoro nei tre anni precedenti l'istanza, e di continuare a produrne la prova ogni anno fino alla conclusione del procedimento. A tutto il 2012 i parametri di reddito minimo erano:
8.263,31,00 euro circa per un nucleo familiare di una sola persona,
11.362,05 in presenza del coniuge a carico, aumentati di 516,00 euro per ogni figlio a carico.
(sono ammessi al computo del reddito i redditi dei familiari conviventi, che dovranno dichiarare allo scopo di contribuire al reddito dell'intero nucleo familiare);
- **presenza di condanne penali**, anche lievi, ma indicative di mancanza d'integrazione o ripetute: è il principale motivo di rigetto in assoluto della maggior parte delle istanze;

- **difetto d'integrazione:** insufficiente grado di conoscenza della lingua italiana e dell'ordinamento dello stato;
 - **valutazione di pericolosità sociale del richiedente** o di potenziale pericolosità per la sicurezza dello Stato*
- *non è necessario avere effettivamente commesso dei reati in merito ma essere stati segnalati per comportamenti altamente sospetti in ordine alla sicurezza dello Stato*

(cfr sentenze sul sito “Veneto Immigrazione”).

Nella maggior parte dei decreti di rigetto, anche laddove la causa prima è il reddito o la presenza di condanne penali, si fa frequente riferimento a una serie di comportamenti o situazioni che denotano una mancata integrazione o l'inaffidabilità del soggetto.

Il concetto così espresso di integrazione comprende una valutazione complessiva degli elementi risultanti dall'istruttoria, e che hanno fatto emergere notevoli dubbi sul richiedente.

Abbiamo fatto riferimento all'ampia discrezionalità di giudizio consentita nei casi di cittadinanza per residenza che, essendo una concessione e non un diritto soggettivo, può essere rifiutata dall'amministrazione per ragioni solo apparentemente poco rilevanti.

Una condanna ormai estinta o una querela rimessa per molestie o offese possono essere giudicate sintomo di un atteggiamento asociale o di scarsa integrazione nel contesto sociale di appartenenza, con sospetta reiterazione dei comportamenti.

La prossimità o simpatia per gruppi noti per attività eversive all'estero o per organizzazioni con forte connotazione fondamentalista, una volta segnalate nel corso dell'istruttoria, anche se non esistono prove di reato a carico del richiedente, possono costituire motivo di rigetto di un'istanza.

Non esiste una regola ferrea che può stabilire quali sono i casi da rigettare, se non ci sono ragioni evidenti, tra quelle elencate: reddito, residenza, difetto d'integrazione, condanne penali.

Ogni caso è valutato con modalità diverse.

Negli ultimi tempi si sta facendo strada la prassi del **rigetto motivato dalla scarsa conoscenza della lingua italiana** (è quanto emerso da segnalazioni pervenute) e dei nostri ordinamenti; il più delle volte tale dato non si presenta in modo isolato ma in relazione ad altri elementi che denotano precarietà.

Certamente tutto dipende dal tipo di istruttoria, e dai criteri di valutazione dei pareri espressi dagli enti.

Un consiglio che vale per tutti è quello di ricordare che la cittadinanza non è la semplice conquista di un passaporto, ma una volontaria adesione a una comunità di cui è giusto conoscere e condividere le regole oltre che la lingua, le relazioni sociali, l'organizzazione.

Se tali elementi risaltano dall'istruttoria, se il futuro cittadino ha dato prova di positivo inserimento, la valutazione sarà in ogni caso positiva.

L'importante è che gli enti e i soggetti preposti ai rapporti informativi svolgano con precisione, scrupolo e senza pregiudiziali il loro lavoro, poiché è vero che un buon risultato dipende al 90% da una buona istruttoria.